



## **Regolamento per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Oggetto del presente Regolamento è la concessione in uso degli spazi, degli ambienti monumentali, delle sale espositive e convegnistiche di proprietà della Città Metropolitana di Firenze.

Per “concessione in uso” si intende sia l’occupazione temporanea di spazi per attività seminariali, culturali o di altro tipo comunque autorizzati dall’ente, sia le attività di riprese video e/o di riproduzioni fotografiche a scopo editoriale, televisivo, di studio e ricerca.

Tutte queste attività sono soggette ad autorizzazioni, canoni e tariffari stabiliti dal presente Regolamento.

### **ART. 2 SPAZI OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Gli spazi e le arre oggetto del presente regolamento che possono essere dati in concessione temporanea, per manifestazioni, convegni, ricevimenti, proiezioni ed esposizioni temporanee, sono così individuati:

Palazzo Medici Riccardi:

- Museo Mediceo
- Limonaia
- Sale Primo Piano (ex Prefettura)
- Sale Mario Fabiani
- Sale Aligi Barducci
- Galleria delle Carrozze
- Galleria Via Larga
- Locali ex Circolo
- Sala Luca Giordano
- Sala Nicola Pistelli
- Sala Conferenze Mario Fabiani
- Sala dei Bassorilievi (Sonnino)
- Sala del Camino
- Sala Quattro Stagioni
- Sala Oriana Fallaci

Inoltre, per iniziative specifiche, potrà essere valutata la concessione del Cortile di Michelozzo, del Giardino della Limonaia e della Corte dei Muli, ammesso che il loro utilizzo risulti compatibile con la funzione primaria, museografica e monumentale, e con i vincoli di tutela imposti dal Codice dei Beni Culturali.

Ex Convento di Sant’Orsola

- A1 (area archeologica coperta mq 284)
- A2 (ex chiesa mq 154)
- B1 (cortile del Tabacco mq 224)
- C1 (spazi utilizzabili autonomamente rispetto all’area archeologica mq 291).
- D1 (area complessiva – A1+A2+B1+C1)

Parco mediceo di Pratolino:

Sale e locali interni ad edifici

- Locanda – Sala convegni e Sala camino

- Villa Paggeria - Sala Rossa e reception, Sale espositive, Sala polivalente, Giardino all'italiana della Paggeria"
- Complesso immobiliare "Le Ghiaie" – Edificio A "Fienile"
- Montili - Salone Polivalente piano terreno – Salone e terrazza del piano primo
- Limonaia - Locale open space disponibile solo in estate

#### Spazi esterni

- Prato principale
- Cortile antistante la Locanda
- Pratone e palco
- Prato fronte Gigante
- Prato retro Gigante
- Prato Poirier
- Prato Montili
- Giardino all'italiana della Villetta
- Giardino all'italiana della Paggeria

E' altresì possibile concedere in uso altri spazi ed aree prative su richiesta, previa valutazione tecnica sulla compatibilità dell'iniziativa sia con riferimento ai vincoli posti a tutela del bene dal Codice dei Beni Culturali che con le attività di regolare fruizione del Parco da parte del pubblico.

Gli spazi sopra elencati possono risultare temporaneamente inaccessibili per ragioni legate all'agibilità, alla sicurezza, all'ordine pubblico.

### **ART. 3 CONCESSIONE - AMBITO SOGGETTIVO**

Le sale, gli spazi e gli ambienti oggetto del presente Regolamento possono essere concessi in uso a soggetti pubbliche e/o privati.

La concessione prevede il pagamento di una tariffa, così come disciplinato dagli allegati al presente Regolamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare la concessione per propria insindacabile scelta o revocarla in caso di sopraggiunte esigenze istituzionali o di interesse pubblico.

La concessione può essere revocata per motivi di necessità istituzionale dall'Amministrazione e per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

La concessione degli spazi del Parco Mediceo di Pratolino, può altresì essere revocata, in qualsiasi momento e senza indennità a carico del soggetto ospitante, qualora la Direzione del Parco, ravvisati pericoli per l'incolumità pubblica, debba disporre la chiusura del Parco (verificarsi di eventi meteorologici avversi, etc.).

Il concessionario che subisca l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese sostenute in proprio.

La concessione non è cedibile o trasferibile a terzi ed è rilasciata a titolo esclusivamente temporaneo e solo per finalità indicate nella richiesta, compatibili con la destinazione delle Sale e degli spazi concessi.

Una sala di palazzo Medici Riccardi, di volta in volta all'uopo individuata è concessa in uso gratuito per mostre ed eventi promossi dai singoli comuni della città metropolitana.

### **ART. 4 CONCESSIONE – MODALITA'**

Le richieste finalizzate ad ottenere la concessione devono essere indirizzate al Sindaco Metropolitan e per conoscenza al Responsabile della Direzione competente, previa compilazione di apposito modello.

La domanda di concessione dovrà essere stilata in ogni sua parte, indicando:

- dati del richiedente
- indicazioni dello spazio richiesto
- periodo d'uso
- descrizione iniziativa
- allegati progetto culturale e progetto espositivo
- presa visione di tutti gli adempimenti, compresa l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa
- impegno a sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l'uso

In particolare, il richiedente dovrà presentare il piano dettagliato delle attività previste comprendente l'ubicazione esatta dell'evento in programma, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero di persone impegnate, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta relativo piano della sicurezza. Per la particolare situazione dello stato di conservazione dell'immobile e la parziale agibilità dello stesso vengono individuati moduli spaziali accorpabili a secondo della capacità d'uso e dei requisiti richiesti in termini di sicurezza.

A richiesta dell'Amministrazione il richiedente dovrà produrre ogni ulteriore chiarimento atto ad individuare e comprendere la tipologia e le finalità dell'iniziativa al fine di valutarne la piena conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti regolamentari interni.

L'utilizzo delle sale degli spazi e degli ambienti è disciplinato tenendo conto della vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché dei piani di emergenza ed evacuazione approvati dall'Amministrazione e vigenti al momento delle iniziative.

Il concessionario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate nell'atto di concessione, con particolare riferimento alle aree interdette, alla capienza di pubblico massima ammessa, ai limiti di orario e accesso, al rispetto della normativa antincendio ed alle disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza e l'incolumità a persone o cose.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibile alla normativa S.I.A.E. sul diritto di autore.

#### **ART. 5 DOVERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Le sale, gli spazi e gli ambienti oggetto del presente regolamento fanno parte di edifici monumentali o parchi di particolare pregio e sono tutelati e vincolati in base alla normativa contenuta nel Dlgs. N. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che, nella Parte I, fra le misure prioritarie di protezione, pone un conforme e corretto uso delle strutture. Nella Parte IV (artt. 160 – 166) sono fissate le sanzioni in cui si incorre in caso di danneggiamento o incuria del bene.

I concessionari, a tutela del patrimonio storico-artistico, sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa di un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00. Nel caso di spazi non vincolati il massimale stipulato sarà non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per tutta la durata dell'evento, compresi i tempi necessari alle fasi di allestimento e disallestimento.

La Direzione competente si riserva di chiedere la stipula di una polizza assicurativa con un massimale superiore a seconda della tipologia di evento e degli ambienti utilizzati.

E' vietato appendere quadri o pannelli alle pareti che in qualche modo alterino la monumentalità delle sale e possano recare danni al patrimonio storico-artistico.

L'Amministrazione non risponde degli oggetti eventualmente lasciati e/o smarriti nei propri ambienti/sale concessi a soggetti terzi.

L'Amministrazione è esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le manifestazioni.

#### **ART. 6 TARIFFE**

La concessione dell'utilizzo delle sale, degli spazi e degli ambienti, è subordinata al pagamento delle tariffe così come previsto negli allegati al presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3.

La tariffa applicata comprende esclusivamente le spese di pulizia "ordinaria", l'apertura e la chiusura in orario di servizio ed i consumi di energia elettrica, acqua e climatizzazione.

Per eventuali ore eccedenti il normale orario di apertura, il personale, indicato dalla Città metropolitana, potrà effettuare prestazioni lavorative straordinarie, retribuite a cura del richiedente, secondo accordi prestabiliti e nel rispetto della normativa vigente. (D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 53).

Ogni spesa non compresa al punto precedente è a carico del concessionario.

Il corrispettivo previsto dovrà essere versato almeno 7 giorni prima dell'utilizzo delle sale, esibendo la quietanza di pagamento.

L'Amministrazione stabilisce tre diverse tipologie di tariffe, come indicato negli allegati al presente regolamento.

- Tariffa gratuita nel caso di eventi organizzati dalla Città metropolitana di Firenze.
- Rimborso spese nel caso di eventi di particolare rilevanza sociale o culturale approvati e/o progettati in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze.
- Tariffa standard

L'Amministrazione si riserva di valutare le richieste determinando tariffe diverse in casi particolari.

#### **ART. 7 RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO**

Ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L.gs. n. 42/2004 e successive modifiche) è consentito l'uso e la riproduzione dei beni culturali.

E' possibile scattare foto, effettuare riprese filmate e/o ottenere riproduzioni del patrimonio fotografico della Mediateca della Città Metropolitana. Ognuna delle predette attività è sottoposta a tariffazione.

#### **Art. 8 TARIFFE PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE**

La tariffa base per riproduzioni fotografiche è di Euro 100,00 + Iva per ogni immagine (anche se particolare di un soggetto). Nel caso in cui le immagini di opere fotografate siano superiori a 15 si applica una riduzione sulla tariffa del 30%. Per le pubblicazioni destinate alla vendita che abbiano una tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore ai 77 euro si applica una riduzione del 50% della tariffa.

Per le pubblicazioni per le quali sono richiesti i diritti mondiali di distribuzione si applica una tariffa triplicata.

Per ristampe presso lo stesso editore si applica una riduzione del 50 % sulla tariffa.

L'utilizzo di immagini di opere per la realizzazione di prodotti di merchandising comporta il versamento anticipato di royalties corrispondenti al 12% sul ricavo previsto.

In caso di utilizzo di immagini associate a prodotti commerciali per scopo pubblicitario, la tariffa applicata è di 4.000,00 Euro per la campagna pubblicitaria a livello nazionale, 8.000,00 Euro per la diffusione in più paesi.

#### **Art. 9 TARIFFE PER RIPRESE FILMATE**

La tariffa applicata a riprese filmate è pari a Euro 3.000,00 € + IVA per l'intera giornata e Euro 1.500,00 IVA per mezza giornata.

Nel caso in cui le riprese siano effettuate da Enti ed Amministrazioni di natura pubblica, nazionali ed esteri, Associazioni di volontariato, Fondazioni o Associazioni con finalità pubblica o comunque in ogni caso in cui vi sia una iniziativa di particolare rilevanza sociale o culturale approvata e/o progettata in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze si applica una tariffa forfettaria di Euro 250,00 + IVA al giorno. Per le riprese per le quali si richiedono i diritti mondiali di distribuzione si applica una tariffa triplicata.

Non sono soggette ad alcun pagamento: le riproduzioni o l'uso di spazi da parte di soggetti pubblici per finalità istituzionali e/o di valorizzazione.

Sono esenti dal pagamento i prodotti finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quelli per i quali è stata stipulata una apposita convenzione ministeriale.

Sono esonerati dalla presentazione della richiesta e dal pagamento del corrispettivo i giornalisti invitati o ammessi nei luoghi della cultura (musei, monumenti, siti archeologici) per diritto di cronaca in concomitanza con specifici eventi e le pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico.

In caso di ripresa associata a prodotti commerciali per scopo pubblicitario, la tariffa applicata è di 10.000,00 Euro per la campagna pubblicitaria a livello nazionale, 20.000,00 Euro per la diffusione in più paesi.

#### **ART. 10 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A RIPRODUZIONI E RIPRESE - MODALITA'**

Le richieste finalizzate ad ottenere l'autorizzazione alla riproduzione di beni culturali devono essere indirizzate al Sindaco Metropolitano e per conoscenza la responsabile della direzione competente che provvederà ad esaminarla e farà pervenire all'interessato il preventivo di spesa con le modalità di pagamento determinato dalla tariffa dell'Ente, previa compilazione di apposito modello.

La domanda di autorizzazione dovrà essere stilata in ogni sua parte, indicando:

- dati del richiedente
- indicazioni dell'opera/ spazio ecc. da riprodurre/fotografare/filmare
- periodo d'uso
- motivazione dell'attività
- presa visione di tutti gli adempimenti, compresa l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa.

A richiesta dell'Amministrazione il richiedente dovrà produrre ogni ulteriore chiarimento atto ad individuare e comprendere la tipologia e le finalità dell'iniziativa al fine di valutarne la piena conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti regolamentari interni.

Dovranno sempre essere rispettate le prescrizioni dettate nell'atto di concessione, con particolare riferimento alle aree interdette, alla capienza di pubblico massima ammessa, ai limiti di orario e accesso, al rispetto della normativa antincendio ed alle disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza e l'incolumità a persone o cose.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibile alla normativa S.I.A.E. sul diritto di autore.

L'autorizzazione è subordinata al versamento anticipato dei canoni.

Le richieste che si riferiscono a casi non espressamente contemplati nel presente regolamento saranno, di volta in volta, oggetto di esame e accordi specifici.

L'Amministrazione è esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le riproduzioni di beni culturali.

Le immagini pubblicate dovranno essere corredate della didascalia che ne permetta l'individuazione nonché il riferimento alla proprietà delle opere filmate, che è della Città Metropolitana di Firenze.

Il responsabile della produzione è tenuto a consegnare all'Amministrazione una copia del prodotto realizzato secondo quanto indicato nella singola autorizzazione.

Salvo casi particolari non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro.